



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 84 Registro deliberazioni Del 31.05.2018	OGGETTO: Appello proposto da Autorità Portuale di Messina avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 2974/2017 in giudizio di opposizione a D.I. n. 1555/13 – Autorità Portuale di Messina e Comune di Milazzo c/ Ing. Giuseppe Amedeo Mallandrino – Conferimento incarico per costituzione in giudizio e appello incidentale – Nomina Legale.
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18.50 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
3	TORRE	CARMELO	Assessore	X	
4	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
5	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
6	MAISANO	DAMIANO	Assessore	X	
7	TRIMBOLI	PIERA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele Bucolo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.


CITTA' DI MILAZZO

I Settore Affari Generali e Politiche Sociali - 2° Servizio Contenzioso – U.O. 1

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 31.05.2018

OGGETTO: Appello proposto da Autorità Portuale di Messina avverso sentenza del Tribunale di Messina n. 2974/2017 in giudizio di opposizione a D.I. n. 1555/13 - Autorità Portuale di Messina e Comune di Milazzo c/ ing. Giuseppe Amedeo Mallandrino – Conferimento incarico per costituzione in giudizio e appello incidentale – Nomina legale

Il Proponente


PREMESSO CHE in data 25 ottobre è stato notificato decreto ingiuntivo n. 1555/13 emesso dal Tribunale di Messina su ricorso proposto dall'ing. Giuseppe Amedeo Mallandrino nel quale, il professionista esponeva di avere ricevuto incarico dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia con disciplinare del 30.11.1987 registrato a Palermo il 26.04.1988 al n. 5575 e approvato con D.A. n. 2043 del 23.12.1987, della *"compilazione dei progetti e della direzione, misura, contabilità liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di costruzione delle opere relative ad approdi, opere portuali e connesse infrastrutture"* dei porti di cui all'allegato programma e anche del Porto di Milazzo per un importo complessivo di 19 milioni di vecchie lire;

che successivamente alla estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina anche sul Porto di Milazzo, la competenza per il progetto preliminare, il definitivo e il finanziamento dell'opera era transitato alla detta Autorità e che il ricorrente che fino a tale momento aveva intrattenuto rapporti con il Comune di Milazzo ha avuto quindi come interlocutore unico l'Autorità Portuale di Messina e a seguito di rimodulazione del progetto con la conseguente presentazione, al termine dell'iter progettuale, da parte del professionista alla detta Autorità, che la acquisiva, di parcella del 28.01.2009 per l'importo di € 707.246,72 ;

che con nota del 24.05.2011 il ricorrente ha trasmesso all'Autorità Portuale la fattura n. 01/2011 del 24.5.2011 inviandone copia anche al Comune di Milazzo e sollecitandone il pagamento;

che il ricorrente ha più volte intimato l'Autorità Portuale di Messina che trattiene indebitamente gli importi già da anni accreditati da parte della Regione in favore del professionista;

CHE lo stesso ricorrente rileva come il Comune di Milazzo comunque non è nella disponibilità materiale degli importi erogati dalla Regione e accreditati all'Autorità Portuale di Messina;

CHE, su quanto esposto dall'Ing. Mallandrino e sulla richiesta di provvisoria esecuzione da parte del ricorrente sul presupposto dei costi anticipati e dei danni subiti e subendi, il Giudice del Tribunale di Messina ha ingiunto all'Autorità Portuale di Messina oppure al Comune di Milazzo di pagare senza

dilazione alla parte istante l'importo di € 707.246,72 oltre interessi in misura di legge dalla domanda al soddisfo nonché le spese di procedura monitoria liquidate in complessivi € 3.041,00 oltre cpa e iva;

CHE avverso il D.I. in parola con determinazione sindacale n. 164 del 2.12.2013 è stato conferito incarico all'avv. Corrado Rosina al fine di proporre opposizione;

CHE, nelle more della iscrizione dell'opposizione da parte del Comune, in data 5 dicembre 2013 veniva notificato atto di opposizione proposto dall'Autorità Portuale di Messina avverso il D.I. n. 1555/13;

CHE l'atto veniva notificato al Comune in quanto ugualmente ingiunto con il D.I. e a sua volta opponente, pur senza proposizione di alcuna domanda o conclusione specifica a carico del Comune di Milazzo, mentre l'Autorità Portuale deduceva la nullità dei contratti della P.A. non conclusi in forma scritta, l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune e dell'Autorità stessa e chiedeva quindi: 1) la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I., opposto ; 2) dichiarare nulla la domanda dell'opposto per indeterminatezza dei fatti costitutivi del diritto; 3) in via gradata dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell'Autorità Portuale e dichiarare estinto per prescrizione e/o inadempimento della Regione Siciliana l'attivato diritto o con qualsiasi statuizione rigettare la domanda proposta nei confronti dell'Autorità Portuale o in via ulteriormente gradata ridurla nei limiti di giustizia;

VISTO che in data 8.01.2018 l'avv. Rosina ha comunicato che il Tribunale di Messina aveva deciso il giudizio di opposizione con sentenza n. 2974 /2017 con la revoca del D.I., ma con l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento formulata dall'opposto e la condanna del Comune di Milazzo e dell'Autorità Portuale di Messina a pagare in solido all'ing. Mallandrino Giuseppe Amedeo la somma richiesta a titolo di indennizzo, oltre che alle spese di causa ;

VISTO che in data 19.03.2018 lo stesso legale ha comunicato essergli stato notificato da parte dell'Autorità Portuale di Messina atto di appello della stessa contro la sentenza n. n. 2974 /2017 con citazione dell'ing. Mallandrino e del Comune di Milazzo per l'udienza del 30.06.2018, davanti alla Corte d'Appello di Messina;

VISTE le domande svolte: previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di I grado in considerazione dei motivi d'appello, riformare l'appellata sentenza e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento e ogni altra originariamente proposta nei confronti dell'Autorità Portuale; in subordine e salvo gravame, sempre previa riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda o contenere le eventuali statuizioni di condanna nei limiti del giusto e del dovuto;

RITENUTO di doversi costituire nel giudizio di appello proposto dall'Autorità Portuale di Messina atteso che che la predetta sentenza appare pregiudizievole per il Comune per la condanna in solido nei confronti del Comune;

RITENUTO di dover conferire incarico altresì per la proposizione di appello incidentale qualora ritenuto confacente da parte del legale nominato agli interessi del Comune sulla base delle difese proposte dalle controparti;

VISTO l'art. 4 delle "Linee guida per la formazione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali" approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18.05.2017;

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che *"il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari del D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella seguente tabella"*, tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

RITENUTO di dover demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali previsti dalle sopra richiamate linee guida;

RITENUTO altresì, sempre in applicazione dell'art. 6 delle sopra richiamate linee guida, di dover quantificare le risorse necessarie da assegnare al Dirigente sulla base dei minimi di tariffa di cui al D.M. 55/2014, nella fascia di riferimento per cause di valore oltre € 520.000,00, tenuto conto del valore della controversia in oggetto, € 707.000,00 e quindi di dover definire quale compenso professionale l'importo di € 4.426,93, oltre IVA e CPA, e così complessivamente l'importo **di € 5.616,89** che verrà corrisposto al legale complessivamente per tutta l'attività riferita al giudizio de quo;

DATO ATTO che la somma di € 4.426,93, oltre IVA e CPA, è stata determinata, sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55, per le cause innanzi alla Corte d'Appello di valore oltre € 520.000,01, per le quali si applicano i parametri previsti per le cause fino a € 520.000,00 aumentati fino a un massimo del 30%, applicando un aumento medio pari al 15% sull'importo tabellare medio di € 15.398,00 e così pervenendo alla somma di € 17.707,70, diminuita ai minimi di tariffa pari a € 8.853,85 e ulteriormente decurtata del 50% in applicazione dell'art. 6 co 1 delle "Linee guida" sopra richiamate;

RITENUTO altresì che per l'eventuale impugnazione incidentale va corrisposto il contributo unificato pari a € 1.686,00 ed i relativi diritti di cancelleria pari a € 27,00;

CHE pertanto l'importo complessivo per la costituzione in giudizio ammonta a **€ 5.616,89** per onorario ed **€ 1.713,00**, salvo se altre, per contributo unificato e spese e quindi complessivamente **€ 7.329,89**, da rendicontare da parte del legale quanto alle spese vive;

RITENUTO che la presente deliberazione, è afferente a fatti e atti di gestione antecedenti al 31.12.2014 e che quindi la cognizione degli stessi rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di

Liquidazione insediatasi presso questo Comune a seguito della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016;

VISTI: la l. 8.06.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018 di approvazione il bilancio di del Bilancio Stabilmente riequilibrato 2015/2017;

VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 163 dello stesso;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

di autorizzare il Sindaco a conferire mandato per la costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2974 del 19.12.2017 del Tribunale di Messina vertente contro Mallandrino Giuseppe Amedeo, proposto dall'Autorità Portuale di Messina con l'atto notificato al procuratore costituito del Comune, avv. Corrado Rosina e da questi trasmesso all'Ente;

di autorizzare il Sindaco a conferire mandato per la proposizione di appello incidentale qualora ritenuto opportuno e conducente agli interessi del Comune;

di dare atto che la costituzione in giudizio e il conferimento incarico si rendono necessari al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali, previsti dalle Linee Guida di cui in premessa;

di disporre con la presente l'assegnazione del Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie, pari a complessivi € 7.329,89, di cui € 5.616,89, comprensivi di accessori di legge, per onorario ed € 1.713,00, da rendicontare da parte del legale e salvo se altre, per contributo unificato e spese, con imputazione della spesa al cod. 1.03.02.99.002 - Spese legali - Missione/programma 01 02 Segreteria Generale cap. 520 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimento danni" dell'esercizio finanziario 2018, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente, con ripetizione delle somme di cui sopra a carico delle Commissione Straordinaria di Liquidazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, considerata l'urgenza di costituirsi in giudizio ;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione.

di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione .

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE P.O.
Dott.ssa Brunetta Pajno



Pres. e inf. n. 343 del 31-5-2018

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 c. 1°, lett. i) L.R. n. 48/91 e modificato dall'art.12 L.R. n. 30/00)

SI ESPRIME PARERE Favorevole

Milazzo, li 31-05-2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





IL DIRIGENTE

Dott. Michele Bucolo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(art.12 L.R.23/12/2000, n. 30)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Milazzo, li 31-05-2018

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento


SALVATORA Saporita

Il Dirigente



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE _____

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)
✗ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 02/06/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1):

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---